

- (8) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.
- (9) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Kosovo, quest'ultimo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.
- (10) La Repubblica di Montenegro, che fa parte della Repubblica federale di Jugoslavia, non dispone di un'amministrazione doganale autonoma. Non è possibile, pertanto, concederle le stesse preferenze commerciali. È possibile tuttavia concedere preferenze commerciali limitate per taluni prodotti industriali montenegrini non fabbricati in altre parti della Repubblica federale di Jugoslavia, fatto salvo il principio dell'esclusione della Repubblica federale di Jugoslavia dalle preferenze commerciali nel loro insieme e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98 (1).
- (11) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è già legata alla Comunità da un accordo di cooperazione contenente preferenze commerciali. Inoltre, la Comunità e i suoi Stati membri hanno avviato negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con detto paese, cui deve pertanto essere concesso, nel quadro del presente regolamento, l'equivalente di preferenze commerciali autonome migliorate su base separata, fatta eccezione per le concessioni riguardanti il vino.
- (12) Il regolamento proposto dovrebbe mantenere le concessioni previste per il vino dal regolamento (CE) n. 6/2000, che si applicano allo stesso modo alla Slovenia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in attesa della conclusione di accordi specifici sul vino con questi paesi. Poiché le concessioni in questione continuano a consistere in un contingente tariffario globale, è opportuno che queste disposizioni siano previste in un unico regolamento.
- (13) Di conseguenza, è opportuno concedere le preferenze commerciali autonome migliorate all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia includendo anche il Kosovo e concedere preferenze commerciali limitate e specifiche per taluni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugoslavia.
- (14) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).
- (15) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).
- (17) L'introduzione delle misure proposte per i prodotti dell'agricoltura e della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia renderà superflua l'inclusione di queste Repubbliche nel sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate. È pertanto opportuno depennare queste Repubbliche dall'elenco dei beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 (4).
- (18) Un unico nuovo regolamento contenente tutte le preferenze commerciali autonome renderebbe più trasparente il regime commerciale applicato dalla Comunità ai paesi e ai territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. I regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999 dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (19) Detti regimi di importazione dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Regimi preferenziali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 (in prosieguo Kosovo), diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 1604 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1763/1999.

(1) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).